

**PROGETTO COMUNE
DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA EXTRA UE
PER INCORPORAZIONE**

DELLA SOCIETÀ (INCORPORANDA)

- Società: **Edotta SHPK** (anche “Edotta”)
Sede legale: Tirana (Albania), Rruga e Kavaies, Apartament 54, Kati 10, pollati Baja -
BAD, Zona Catastale 8220
Capitale sociale: Leke 100.000,00 interamente versato
Numero unico di identificazione del soggetto giuridico (NUIS): L41809012R

NELLA SOCIETÀ (INCORPORANTE)

- Società: **Spefin Finanziaria S.p.A.** (anche “Spefin”)
Sede legale: Roma (RM), Via Lorenzo Magalotti n. 15
Capitale sociale: € 6.000.000,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale e P.IVA: 09095161007
R.E.A.: RM – 1139298

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108, degli artt. 2501 ter e 2505 del codice civile e della Legge Albanese n. 110/2012 “per fusioni transfrontaliere delle società commerciali” e della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 “per i commercianti e le società commerciali”.



**PROGETTO COMUNE
DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA EXTRA UE
PER INCORPORAZIONE
28 novembre 2022**

* * *

Premessa

Ai fini del presente Progetto Comune di Fusione Extra UE si dà atto che:

- Spefin (“**Società Incorporante**”) è una società per azioni costituita, esistente e disciplinata dalla legge Repubblica Italiana, Stato membro dell’Unione Europea; Edotta (“**Società Incorporanda**”) è una società a responsabilità limitata costituita, esistente e disciplinata dalla legge della Repubblica d’Albania, Stato non appartenente all’Unione Europea;
- la Società Incorporante detiene l’intero capitale sociale della Società Incorporanda;
- la Società Incorporante e la Società Incorporanda (le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), nell’ambito di un più ampio processo di riorganizzazione aziendale volto, tra l’altro, a razionalizzare ed ottimizzare la struttura economica, gestionale e finanziaria dei processi operativi interni, intendono procedere ad una fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante;
- la fusione per incorporazione della Società Incorporanda, avente sede in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, nella Società Incorporante, avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, integra un’ipotesi di fusione transfrontaliera extra Unione Europea (“**Fusione Extra UE**”);
- la Fusione Extra UE sarà, pertanto, attuata in conformità alle disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 (in attuazione della Direttiva 2005/56/CE e s.m.i., relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, infine, codificata, insieme ad altre direttive europee nel testo della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti del diritto societario e da quest’ultima sostituita) (il “**Decreto Legislativo**”) nonché alla normativa nazionale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione e, in particolare:
 - per la Società Incorporante trovano applicazione: (i) gli artt. 2, terzo comma, 3, primo e secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18 del Decreto Legislativo; (ii) trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, l’art. 18 del Decreto Legislativo (a norma del quale non si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, lettera b)) e l’art. 2505 del codice civile (a norma del quale non si applicano le disposizioni degli articoli 2501 *ter* primo, comma numeri 3), 4) e 5) nonché degli articoli 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* del codice civile); (iii) l’art. 25, terzo comma, legge del 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati); e
 - per la Società Incorporanda trovano applicazione gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della Legge Albanese n. 110/2012 “per fusioni transfrontaliere delle



società commerciali” e art. 68 e seguenti nonché art. 214 e seguenti della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 “per i commercianti e le società commerciali” (di seguito, congiuntamente definite, “**Legge Albanese**”)

Nel caso di conflitto tra le normative nazionali di riferimento, prevarrà la legge applicabile alla Società Incorporante quale legge che disciplinerà la società risultante dalla Fusione Extra UE ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del Decreto Legislativo;

- le Società partecipanti alla Fusione Extra UE hanno le caratteristiche legali, secondo le rispettive normative nazionali, per procedere ad una fusione tra le stesse ai sensi dell’art. 3, primo comma, del Decreto Legislativo nonché dell’art. 214 della Legge Albanese n. 9901 del 14 marzo 2008.

Tutto ciò premesso, i competenti organi della Società Incorporante e della Società Incorporanda hanno redatto il presente progetto comune di Fusione Extra UE (il “**Progetto Comune di Fusione**”) ai sensi delle norme sopra richiamate in materia di fusioni transfrontaliere extra Unione Europea e, per quanto applicabili, nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana e dalla legge albanese.

In data 28 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e l’Assemblea Generale della Società Incorporanda, ciascuno per quanto di propria competenza e di concerto tra loro, hanno approvato il presente Progetto Comune di Fusione in virtù del quale Edotta SHPK sarà fusa per incorporazione in Spefin Finanziaria S.p.A.

* * *

1. Motivazioni

Edotta è la società che presta servizi di “*customer care*”, “*information technology*”, “*back office*” e, in generale, amministrazione e assistenza per la gestione informatica dei processi aziendali di Spefin.

Il principale obiettivo della Fusione Extra UE è rappresentato dall’opportunità di ottenere un’integrazione funzionale delle attività della controllata Edotta in Spefin a supporto della gestione dei propri processi operativi.

La Fusione Extra UE è, pertanto, motivata da una strategia di riorganizzazione giuridico formale finalizzata a semplificare la struttura organizzativa, amministrativa e contabile e a rendere più efficiente la gestione dei processi aziendali della Società Incorporante, attraverso l’integrazione al proprio interno dei sistemi informatici gestionali e dei servizi di assistenza della Società Incorporanda.

Gli effetti attesi della Fusione Extra UE possono così sintetizzarsi:

- diminuzione dei costi di struttura;
- semplificazione dei processi operativi aziendali;
- semplificazione della struttura societaria e del gruppo in un’ottica di sempre maggiore trasparenza verso il Mercato;
- rafforzamento della struttura economico-patrimoniale della Società Incorporante.

2. Società Partecipanti alla Fusione Extra UE (denominazione, forma, sede, legge applicabile)

Società Incorporante:

Spefin Finanziaria S.p.A., società per azioni, costituita in data 25 luglio 2006, esistente e disciplinata dalla legge Repubblica Italiana (Stato membro UE), con sede legale in Roma (RM), Via Lorenzo Magalotti n. 15, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale e P.IVA numero 09095161007; R.E.A.: RM – 1139298.

Il capitale sociale della Società Incorporante, interamente sottoscritto e versato, è di euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) ed è diviso in numero 60.000 azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Società Incorporanda:

Edotta SHPK, società a responsabilità limitata, costituita in data 6 giugno 2014 e registrata in data 9 giugno 2014, esistente e disciplinata dalla legge della Repubblica d'Albania (Stato Extra UE), con sede legale in Tirana (Albania), Rruga e Kavaies, Apartament 54, Kati 10, pollati Baja - BAD, Zona Catastale 8220, iscritta al Centro Nazionale delle Imprese con NUIS: L41809012R.

Il capitale sociale della Società Incorporanda, interamente sottoscritto e versato, è di Leke 100.000,00 (centomila/00) ed è interamente posseduto da Spefin Finanziaria S.p.A.

3. Statuto della Società Incorporante successivamente alla Fusione Extra UE

A seguito della Fusione Extra UE, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica e continuerà a rimanere in vigore nell'attuale testo che qui si allega *sub Allegato 1*.

4. Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni, ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili

La Società Incorporante detiene l'intero capitale sociale della Società Incorporanda. La Fusione Extra UE, pertanto, sarà realizzata mediante incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante senza alcuna emissione o assegnazione di azioni della Società Incorporante per effetto della Fusione Extra UE.

In considerazione di quanto sopra esposto, non vi è luogo ad indicazione di alcun rapporto di cambio in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, primo comma, del Decreto Legislativo, art. 2505, primo comma, del codice civile e art. 225/2 della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 "per i commercianti e le società commerciali". Di conseguenza, il presente Progetto Comune di Fusione non contiene neppure indicazioni su:

- (i) conguagli in denaro di cui all'art. 2501 ter, primo comma, n. 3) del codice civile, art. 6, secondo comma, del Decreto Legislativo e art. 225/2 della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 "per i commercianti e le società commerciali";
- (ii) modalità di assegnazione delle azioni a seguito della Fusione Extra UE di cui all'art. 2501 ter, primo comma, n. 4) del codice civile e art. 225/2 della Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 "per i commercianti e le società commerciali";
- (iii) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili e la data dalla quale le azioni partecipino agli utili ai sensi dell'art. 2501 ter, primo comma, n. 5) del codice civile, art. 6, primo comma, lett. b) del Decreto Legislativo e art. 225/2 della

Legge Albanese n. 9901 del 14 aprile 2008 “per i commercianti e le società commerciali”.

5. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi da azioni

Non esistendo né nella Società Incorporante né nella Società Incorporanda, categorie di soci diversi da quelli ordinari, non vi sono particolari benefici o trattamenti riservati a determinate classi di azioni o categorie di soci.

6. Vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il Progetto Comune di Fusione

La Fusione Extra UE sarà realizzata mediante incorporazione da parte della Società Incorporante della sua controllata al 100% senza rapporto di cambio.

Per la ragione sopra esposta e ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile e della Legge Albanese, non ricorre in capo alle Società Partecipanti alla Fusione alcun obbligo di ottenere una relazione sul rapporto di cambio (di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo, art. 2501 *sexies* del codice civile e della Legge Albanese).

Non è prevista, pertanto, la nomina di un esperto indipendente né di conseguenza non possono prevedersi vantaggi in suo favore.

7. Vantaggi eventualmente proposti a favore dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione e dei relativi organi di Controllo

Non sono previsti vantaggi in relazione o in conseguenza della Fusione Extra UE ai sensi dell'art. 2501 *ter*, primo comma, n. 8) del codice civile e art. 6, primo comma, lett. c) del Decreto Legislativo a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione.

8. Informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione in relazione alla Fusione Extra UE

L'art. 19 del Decreto Legislativo, disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti, non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi.

Infatti, sia la Società Incorporante sia la Società Incorporanda non hanno avuto in organico un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, superiore a 500 unità e non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m, del d. Lgs. 19 agosto 2005, n. 108

9. Probabili ripercussioni della Fusione Extra UE sull'occupazione

Alla Data di Efficacia (come *infra* definita) la Società Incorporanda non avrà dipendenti. Pertanto, non ci sarà alcun impatto sui lavoratori come conseguenza della Fusione Extra UE né troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428.

La Fusione Extra UE non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Spëfin e i propri dipendenti, né sono previste ripercussioni della Fusione Extra UE sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

10. Prospettive in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante

A seguito della Fusione Extra UE non sono previste modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

11. Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante a seguito della Fusione Extra UE

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporanda saranno trasferiti alla Data di Efficacia (come *infra* definita) della Fusione Extra UE alla Società Incorporante in continuità di valori, ossia ai valori indicati nei libri contabili della Società Incorporanda alla Data di Efficacia.

12. Data a cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio utilizzati ai fini della Fusione Extra UE

Rappresentando la Fusione Extra UE una fusione per incorporazione di una società interamente controllata, non si fa luogo alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 *quater* del codice civile e della Legge Albanese.

Le date contabili di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione utilizzate al fine di predisporre il Progetto Comune di Fusione sono rappresentate, per ciascuna società, dal bilancio sottoposto a revisione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

13. Ulteriori informazioni la cui inclusione nel Progetto Comune di Fusione è prevista dalla legge applicabile alle Società Partecipanti alla Fusione

In conformità a quanto previsto dalla Legge Albanese, saranno messe a disposizione presso la sede delle Società Partecipanti alla Fusione i bilanci d'esercizio e i rapporti sull'andamento delle Società Partecipanti alla Fusione degli ultimi tre anni.

Ai sensi della Legge Albanese, le voci patrimoniali attive e passive della Società Incorporanda sono state valutate da un esperto contabile nominato da Edotta SHPK.

14. Impatto della Fusione Extra UE sui diritti dei creditori

Per effetto della Fusione Extra UE, tutti gli elementi dell'attivo e del passivo saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante. I creditori della Società Incorporanda diverranno creditori della Società Incorporante.

Ai sensi dell'art. 221 della Legge Albanese, in caso di opposizione da parte dei creditori, le Società Partecipanti alla Fusione si impegnano a rilasciare in favore dei creditori idonee garanzie.

15. Data di Efficacia della Fusione



La Fusione Extra UE avverrà mediante l'annullamento della partecipazione detenuta da Spefin in Edotta e, pertanto, senza alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante poiché Spefin è titolare dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda.

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo, la data di efficacia della Fusione Extra UE e decorrenza dei suoi effetti nei confronti dei terzi sarà quella di iscrizione dell'atto di Fusione Extra UE nel Registro delle Imprese di Roma ovvero ad una data successiva prevista nell'atto di Fusione Extra UE ("**Data di Efficacia**").

Per effetto della Fusione Extra UE, alla Data di Efficacia, l'intero patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda sarà trasferito alla Società Incorporante, la quale subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

La Società Incorporanda conseguentemente alla Fusione Extra UE sarà sciolta per effetto di legge e cancellata dal Centro Nazionale delle Imprese (Albania) a seguito della comunicazione di efficacia della Fusione Extra UE da parte del Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del Decreto Legislativo.

16. Data di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante

Le operazioni finanziarie relative alla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia.

Dal punto di vista fiscale, gli effetti della Fusione Extra UE decorreranno a partire dalla Data di Efficacia.

17. Relazione dell'organo amministrativo

Nonostante l'operazione di fusione rientri nell'ipotesi di fusione c.d. "semplificata", in osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Legislativo ed in virtù della Legge Albanese, la predisposizione di una relazione illustrativa dell'operazione di Fusione Extra UE da parte degli organi amministrativi di ciascuna Società Partecipante alla Fusione resta obbligatoria, tenuto conto della natura transfrontaliera extra Unione Europea della fusione. Le relazioni così predisposte saranno comunicate nell'ambito di un'informativa puntuale ai propri soci sulle caratteristiche dell'operazione di Fusione Extra UE.

Le relazioni illustrative ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo ed in virtù dell'art. 6 della Legge Albanese n. 110/2012 "per fusioni transfrontaliere delle società commerciali" saranno approvate in data odierna dai competenti organi delle Società Partecipanti alla Fusione e rese disponibili come previsto dall'art. 2501 *septies* del codice civile e della Legge Albanese.

18. Decisione sulla Fusione

Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante delibererà e approverà in via definitiva la Fusione Extra UE mediante atto pubblico (ai sensi dell'art. 2365 e dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile nonché ai sensi dell'art. 28.4 lett. a) dello Statuto sociale), fatta salva in ogni caso, la facoltà riconosciuta ai soci ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, del codice civile.



L'Assemblea Generale della Società Incorporanda delibererà e approverà in via definitiva la Fusione Extra UE mediante atto pubblico ai sensi della Legge Albanese.

19. Lingua

Ai fini della legge italiana è da considerarsi vincolante il testo italiano. Ai fini della legge albanese è da considerarsi vincolante il testo in lingua albanese.


* * *

Il sovra esteso Progetto Comune di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e dall'Assemblea della Società Incorporanda nelle rispettive riunioni debitamente convocate e tenutesi in data 28 novembre 2022.

Si dà atto che, ai sensi del paragrafo 1 lett. a) e i), Sezione II "Informativa sulle operazioni Rilevanti", circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di Vigilanza per Intermediari Finanziari" e s.m.i., l'operazione di Fusione Extra UE è stata preventivamente comunicata a Banca d'Italia che, con nota del 6 settembre 2022, ha preso atto dell'operazione non formulando alcuna osservazione.


Roma/Tirana, 28 novembre 2022

Per Spefin Finanziaria S.p.A.



Dot. Emilio Mauro
Amministratore Delegato

Per Edotta SHPK



Ayy. Carlo Cerilli
Amministratore Unico

Allegati:

“A”: Statuto sociale Spefin Finanziaria S.p.A.;